

**SCHEMA DI
CONTRATTO**



Repubblica Italiana

Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Contratto per l'affidamento di un servizio per la “Promozione di un’azione di sistema volta alla programmazione e attuazione degli interventi di pari opportunità di genere attraverso misure di sostegno all’individuazione, trasferimento e messa in opera di buone pratiche anche internazionali” – Programma Operativo Nazionale “Governance e azioni di sistema”, Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Asse D “Pari Opportunità e non discriminazione”, Obiettivo specifico 4.1 “Proseguire ed ampliare i processi di sostegno all’implementazione delle pari opportunità tra donne e uomini nel campo del lavoro, della formazione e del sistema economico e sociale”, nella specifica linea di azione per l’“Individuazione, diffusione e trasferimento di buone prassi in materia di pari opportunità di genere” – CIG 4129502CD7 – CUP J79E11002630007.

L'anno _____, addì ____ del mese di _____, in Roma Largo Chigi n. 19, nella sede del Dipartimento per le Pari Opportunità, innanzi a me dott., in qualità di Ufficiale rogante delegato alla stipula dei contratti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono personalmente comparsi:

il/la Dott./Dott.ssa _____, nato/a a _____ il ___/___/___, in qualità di _____ in rappresentanza del Dipartimento per le Pari Opportunità codice fiscale 80188230587, che nel contesto del presente atto verrà indicato più brevemente con il termine “Dipartimento”

E

il/la Dott./Dott.ssa _____, nato/a a _____ il ___/___/___, che interviene alla stipulazione e firma del presente atto nella qualità di _____ della società _____, avente sede legale in _____, Via _____ CAP _____ e codice fiscale _____ e P.IVA _____, che nel contesto del presente atto verrà indicato più brevemente con il termine “Affidatario”,

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre del ___/___/___, il Dipartimento ha disposto l'avvio di una procedura aperta per l'affidamento del Servizio *per la “Promozione di un'azione di sistema volta alla programmazione e attuazione degli interventi di pari opportunità di genere attraverso misure di sostegno all'individuazione, trasferimento e messa in opera di buone pratiche anche internazionali” – Programma Operativo Nazionale “Governance e azioni di sistema”, Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Asse D “Pari Opportunità e non discriminazione”, Obiettivo specifico 4.1 “Proseguire ed ampliare i processi di sostegno all'implementazione delle pari opportunità tra donne e uomini nel campo del lavoro, della formazione e del sistema economico e sociale”, nella specifica linea di azione per l’“Individuazione, diffusione e trasferimento di buone prassi in materia di pari opportunità di*

genere” - CIG 4129502CD7 – CUP J79E11002630007, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- la suddetta procedura di gara è stata resa pubblica sulla GUUE _____ e sulla GURI _____ nonché sui Quotidiani _____ del ___/___/___;
- le operazioni di verifica del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 si sono concluse positivamente;
- con decreto del ___/___/___, il Dipartimento ha aggiudicato il servizio alla Società _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra generalizzate, avendone io Ufficiale Rogante accertata l’identità e la capacità giuridica, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Norme regolatrici del contratto

Il contratto è regolato:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal Capitolato d’Oneri, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è a questo allegato;

- c) dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Affidatario in sede di partecipazione alla gara, depositate agli atti del Dipartimento;
- d) dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e s.m.i.;
- e) dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato D.Lgs. n. 163/2006;
- f) dal D.P.C.M. 22 novembre 2010, recante "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";
- g) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e in particolare dall'art. 3, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187;
- h) dal Regolamento (CE) n. 1081/2006, recante disposizioni sul Fondo Sociale Europeo ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- i) dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali Europei;
- j) dal Regolamento (CE) n. 846/2009, che abroga il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- k) dal D.P.R. 3 Ottobre 2008 n. 196, recante Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa;
- l) dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;

- m) dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Azioni di Sistema” 2007-2013, Obiettivo Convergenza, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) n. 5761 del 21 novembre 2007, che attribuisce al Dipartimento per le Pari Opportunità la qualifica di organismo intermedio per l’attuazione dell’Asse D “Pari opportunità e non discriminazione”;
- n) dalla Convenzione del 10 aprile 2008, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delega al Dipartimento per le Pari Opportunità le funzioni di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valere sul PON GAS, Asse D;
- o) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento cui si rinvia espressamente.

Art. 3

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la realizzazione di un servizio per la *“Promozione di un’azione di sistema volta alla programmazione e attuazione degli interventi di pari opportunità di genere attraverso misure di sostegno all’individuazione, trasferimento e messa in opera di buone pratiche anche internazionali”*.

Per tutto quanto concerne la descrizione dettagliata delle linee di intervento e dei connessi obiettivi nonché la specificazione delle attività e delle concrete modalità di realizzazione del servizio, si rinvia al Capitolato, Art. 2.

Art. 4

Durata del contratto

Il rapporto costituito con il presente contratto avrà durata di mesi 24 (ventiquattro), con inizio dal giorno successivo a quello di comunicazione

all’Affidatario dell’intervenuta approvazione, ai sensi di legge, del contratto medesimo.

L’efficacia e l’esecuzione del contratto sono condizionate all’esito positivo dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Qualora detti controlli non diano esito positivo il contratto si intenderà risolto. In tale ipotesi nulla sarà dovuto all’Affidatario, nemmeno qualora abbia iniziato l’esecuzione del contratto prima della formalizzazione dell’esito positivo dei suddetti controlli. L’Affidatario non potrà sospendere né interrompere il servizio per sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno qualora siano in atto eventuali controversie con il Dipartimento.

Art. 5

Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto è di complessivi € _____ (_____/00), al netto dell’IVA. Tale importo si intende comprensivo di ogni onere e spesa da sostenersi a qualsivoglia titolo per lo svolgimento del servizio.

Il corrispettivo sarà erogato in rate bimestrali posticipate secondo le seguenti modalità:

- l’80%, in rate posticipate bimestrali e previa emissione di regolari fatture recanti ciascuna l’indicazione della *tranche* di pagamento richiesta;
- il 20% a conclusione delle attività ed a titolo di saldo, previa emissione di regolare fattura recante l’indicazione della *tranche* di pagamento richiesta.

Le fatture dovranno, inoltre, essere accompagnate da una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento da sottoporre all’approvazione degli uffici competenti.

Al finanziamento si farà fronte con le risorse assegnate per l'attuazione del PON GAS FSE 2007-2013 Obiettivo Convergenza – Asse D “Pari opportunità e non discriminazione”, qualora disponibili. Il Dipartimento non sarà ritenuto responsabile nel caso si verificassero eventuali ritardi nelle procedure di pagamento ad esso non imputabili.

Articolo 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge medesima e in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste italiane Spa e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG) *CIG 4129502CD7* e il codice unico di progetto (CUP) *J79E11002630007* (comma 5);
- l'obbligo di comunicare a questo Dipartimento gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 giorni dalla sua accensione o – qualora già esistente – dalla prima data di utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e

a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (comma 7);

- ogni altro obbligo previsto dalla medesima Legge non specificato nella presente elencazione.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis, della citata Legge n. 136/2010, il presente rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'Affidatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

Stante l'obbligo per la Stazione Appaltante, sancito dall'art. 3, comma 9, della citata Legge n. 136/2010, di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge medesima, l'Affidatario assume l'obbligo di inviare e mettere a disposizione dell'Amministrazione procedente i predetti contratti.

Art. 7

Cauzione

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto, l'Affidatario, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, costituisce cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa per un

importo pari ad € _____ (_____/00), corrispondenti al ____% dell'importo contrattuale, al netto di IVA.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

Art. 8

Ripetizione di servizi analoghi

Il Dipartimento si riserva di avvalersi, ricorrendone le condizioni ed i presupposti, della facoltà di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 5, lettera b) per un importo complessivo ulteriore pari nel massimo all'importo di aggiudicazione.

Art. 9

Modifiche Quantitative del servizio

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovesse occorrere un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio, entro il limite del quinto del corrispettivo indicato al precedente art. 5, l'Affidatario espressamente accetta sin d'ora di adeguare corripontentemente il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 nonché dell'art. 311 del D.P.R n. 207/2010.

Art. 10

Esecuzione del contratto

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza nonché in conformità a quanto previsto dal contratto, dal Capitolato e dall'offerta tecnica

presentata dall'Affidatario in sede di partecipazione alla gara, ai quali integralmente si rinvia e che si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 11

Modifiche al gruppo di lavoro

L'Affidatario non potrà modificare il gruppo di lavoro indicato in fase di offerta senza il preventivo consenso del Dipartimento.

Qualora l'Affidatario, durante lo svolgimento del servizio, si trovasse nelle condizioni di dover sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare al Dipartimento specifica e motivata richiesta di assenso formale, indicando i nominativi e le referenze dei sostituti che intende proporre e che dovranno comunque vantare requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire.

Art. 12

Obblighi relativi a dipendenti/collaboratori e terzi

L'Affidatario è tenuto all'ottemperanza di tutti gli obblighi verso i dipendenti e collaboratori occupati nell'espletamento del servizio secondo le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi.

Ogni eventuale responsabilità per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori sarà a carico dell'Affidatario che quindi dovrà, a sua cura e spese, provvedere, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, a tutti gli obblighi che derivano dall'esecuzione del servizio.

Il Dipartimento, pertanto, sarà sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità

nei confronti dei lavoratori adibiti dall'Affidatario all'esecuzione del servizio, in particolare per quanto attiene a:

- trattamento retributivo;
- contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali;
- assicurazioni ed ogni altro adempimento e/o prestazione inerente al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi dai lavoratori adibiti all'esecuzione del servizio e si impegna a mantenere indenne il Dipartimento in relazione a qualsivoglia pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente.

Art. 13

Obblighi di riservatezza

L'Affidatario si impegna ad assicurare la titolarità ed il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed a fornire tempestivamente al Dipartimento il nominativo del responsabile di detto trattamento.

L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi né ad usare a fini diversi da quelli propri del servizio tutte le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza o che comunque acquisisca nello svolgimento del servizio nonché, in generale, a garantire le condizioni di sicurezza del servizio e la segretezza delle informazioni raccolte.

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per la mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte dei dipendenti o collaboratori adibiti all'esecuzione del servizio medesimo.

Art. 14

Diritti di proprietà e utilizzazione dei prodotti

Sui prodotti realizzati il Dipartimento acquisisce in modo pieno ed esclusivo tutti i diritti di proprietà ed utilizzazione, ivi compreso il diritto di pubblicazione.

L'Affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati o informazioni sui lavori oggetto del contratto e non potrà pubblicare in misura parziale o totale i contenuti degli stessi ed i relativi prodotti senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento.

La proprietà dei dati, delle applicazioni, dei *back-up* e dei *report* effettuati rimarrà in capo al Dipartimento.

L'Affidatario si impegna a garantire, decorsi i termini contrattuali nonché nel caso di interruzione del contratto medesimo e/o del servizio, il *pointing* di tutti i dati al Dipartimento o ad altro soggetto da questo indicato.

Art. 15

Divieto di cessione e di subappalto

E' fatto divieto di cessione di contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs 163/2006.

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 ad altri soggetti anche di specifiche parti del servizio affidato.

Art. 16

Penali

In caso di parziale inadempimento della prestazione, in relazione alla gravità dello stesso, imputabile a responsabilità dell'affidatario, potrà essere irrogata una penale fino a un massimo del 3% del valore del

servizio (IVA esclusa).

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dal Dipartimento.

Art. 17

Risoluzione del contratto

Nel caso di inadempienze o omissioni nonché di inefficienza e/o inadeguatezza del servizio offerto, il Dipartimento, a mezzo di raccomandata a.r., potrà intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento o del non esatto adempimento oltre il suddetto termine è causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento del danno subito.

Il presente contratto si intenderà altresì automaticamente ed espressamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento del danno subito, nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterate inadempienze e/o omissioni nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- sospensione e/o interruzione unilaterale del servizio;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti di dipendenti e collaboratori;
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- mancata osservanza del divieto di cessione;

- mancata osservanza dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 in materia di subappalto;
- frode o grave negligenza nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione d'azienda o cessione di attività non autorizzata dal Dipartimento;
- dichiarazione di fallimento o procedura concorsuale;
- sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi posseduti al momento della partecipazione alla gara d'appalto;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o ostative, legate alla legislazione antimafia.

In caso di risoluzione del contratto, ogni eventuale danno subito dal Dipartimento può determinare l'applicazione del precedente articolo.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale dell'Affidatario, il Dipartimento avrà il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento possa dar luogo.

Art. 18

Recesso

Considerata la natura e la particolarità del servizio, il Dipartimento si riserva di recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, per motivi di interesse pubblico tra cui il venir meno del rapporto di fiducia con l'Affidatario.

Il recesso del Dipartimento, qualora non imputabile in alcun modo all'Affidatario, potrà dar luogo all'erogazione di un indennizzo a favore di quest'ultimo.

Art. 19

Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle di registrazione, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali dovute per legge sono ad esclusivo e completo carico dell'Affidatario.

Art. 20

Revisione dei prezzi

L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 21

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente atto, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 22

Responsabile esecuzione contratto

Il responsabile dell'esecuzione del contratto è il XXXXXXXXXXXXXXXX funzionario del Dipartimento per le Pari Opportunità.

PER IL DIPARTIMENTO

PER L'AFFIDATARIO

Sono specificamente approvate per iscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole contenute agli artt. 4 (Durata del contratto), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 12 (Obblighi relativi a dipendenti/collaboratori e terzi), 13 (Obblighi di riservatezza); Art. 15 (Divieto di cessione e subappalto); 16 (Penali); 17 (Risoluzione del contratto); 18 (Recesso).

PER L'AFFIDATARIO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott.ssa Rosina Veltri